

Convenzione per l'attivazione dell'area sanitaria, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.l. n. 18/2020 e degli artt. 4 comma 2 e 13 comma 2 del d.lgs. n. 1/2018, presso i locali della Fiera di Civitanova Marche (MC) di via San Costantino, quale sito da destinare alla realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea necessaria alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TRA

la **Regione Marche** – Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, con sede in Ancona, Via Palestro n. 19, (CF 80008630420) rappresentata dall' Arch. Nardo Goffi, dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

la **Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta** (altresi, in brevità, "C.I.S.O.M.") con sede operativa a Roma in Casa dei Cavalieri di Rodi - Piazza del Grillo n. 1, ed avente sede legale in Roma alla Via Condotti n. 68 (CF: 97679580585), rappresentata dal legale rappresentante in qualità di Presidente Gerardo Solaro del Borgo, ivi domiciliato per la sua carica presso la sede operativa sopradetta sita in Piazza del Grillo n.1; iscritta nell'elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile del Dipartimento della Protezione Civile della Repubblica Italiana, al registro n. VOL/00446094 del 01/08/2013, quale organizzazione a carattere nazionale;

l'Azienda Sanitaria Unica Regione (ASUR) Marche con sede in Ancona, via Oberdan 2, (CF 02175860424) rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti, Direttore Generale, e domiciliato per la carica presso la sede di Ancona, via Oberdan 2;

il **Comune di Civitanova Marche** con sede in Piazza XX Settembre n. 93, (CF e PI 00262470438) rappresentata dal Dottor Sergio Morosi nella qualità di responsabile del Servizio Patrimonio e dall' Arch. Paolo Strappato in qualità di dirigente dei Servizi Urbanistica e Lavori pubblici;

di seguito congiuntamente indicate anche come "Parti";

PREMESSO CHE:

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Il Presidente della Giunta regionale, con successive ordinanze, ha disposto le idonee misure funzionali alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica.
- Con DGR n. 272 del 09/03/2020, la Regione Marche ha individuato, le strutture ospedaliere, da adeguare o riorganizzare temporaneamente, per far fronte alla prima fase dell'emergenza, ampliando la dotazione di posti letto dedicati a pazienti Covid-19 positivi di Terapia Intensiva, Semintensiva, Malattie infettive, Pneumologia e/o di altri reparti internistici in logica di coorte, inizialmente presso le strutture negli ospedali di Camerino, Fermo, San Benedetto, Ascoli Piceno, Fossombrone, Chiaravalle, AOU Ospedali Riuniti di Ancona, INRCA e Marche Nord.
- A seguito dell'aggravarsi dell'epidemia da COVID-19, e del moltiplicarsi dei bisogni assistenziali sul territorio regionale, si è reso necessario procedere ad una integrazione di quanto previsto nella prima fase emergenziale, mettendo in atto ulteriori misure, necessarie e inderogabili.
- Nonostante le riorganizzazioni della rete ospedaliera pubblica e il coinvolgimento delle strutture private accreditate, il fabbisogno di posti letto risulta ancora insufficiente per rispondere adeguatamente ai bisogni di assistenza ventilatoria per i pazienti affetti da Covid-19, anche sulla base delle proiezioni epidemiologiche.
- A seguito delle approfondite valutazioni effettuate per avviare le attività necessarie alla realizzazione e messa in esercizio di una Struttura temporanea di degenza e terapia intensiva/subintensiva, come condiviso ed approvato nel corso della riunione del 03/04/2020 del GORES, si è ritenuto opportuno che la stessa venisse collocata all'interno di una area posizionata in zona centrale sul territorio marchigiano, nei pressi di una struttura ospedaliera, e dotata di numero di posti letto di terapia intensiva e subintensiva non superiori a 90, adeguata logisticamente e strutturalmente a rispondere alle straordinarie esigenze determinate dalla Pandemia causata dal Coronavirus.

- La realizzazione della nuova struttura temporanea di degenza intensiva/subintensiva risulta strategica per ridurre il forte carico di richiesta di degenza da parte di tutte le strutture ospedaliere marchigiane, in particolare nelle aree critiche delle terapie intensive e sub intensive e, pertanto, si configurerà come punto di riferimento per l'intero territorio regionale per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

- L'articolo 4, comma 1 del citato Decreto Legge n. 18/2020 stabilisce che:

“1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”.

- Con nota del 02/04/2020 la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, ha proposto la realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea, idonea allo svolgimento di attività di terapia intensiva, specificando che: *“[...] tutti gli oneri connessi alla realizzazione del predetto polo sanitario, una volta individuata e raggiunta la somma necessaria, farebbero carico ai fondi di cui attualmente dispone e sta raccogliendo la scrivente Fondazione, e sempre che da parte dell'Amministrazione Comunale vi sia la disponibilità a concedere in comodato a questa Fondazione medesima la struttura fieristica summenzionata. Fermo quanto testé proposto, nulla osta a che eventuali donazioni di beni, servizi, forniture ed eventuali opere rivenienti da elargizioni di privati in favore di Codeste Amministrazioni possano essere utilizzati, nell'ambito di una utile sinergia, per le finalità in argomento presso la realizzanda struttura sanitaria”.*

- L'immobile di cui alla proposta della Fondazione è di proprietà di Ente pubblico (Comune di Civitanova Marche) ed è ubicato in prossimità dal casello dell'Autostrada A14 di Civitanova Marche, a pochi minuti dall'Ospedale di Civitanova Marche, in una zona commerciale ottimamente servita dalle infrastrutture viarie, dotata di ampi spazi adibiti a parcheggio e a carico/scarico e servito da area attrezzata per l'atterraggio diurno dell'eliambulanza.

- Con la relazione tecnica del Dirigente Ingegnere AOU Ospedali Riuniti di Ancona del 03/04/2020 viene evidenziata l'idoneità dei locali della Fiera di Civitanova Marche (MC) di via San Costantino, secondo quanto verificato dagli uffici competenti. In dettaglio la struttura denominata Fiera di Civitanova, sita in via S. Costantino a Civitanova Marche presenta elementi di congruenza sia rispetto al quadro esigenziale che sotto l'aspetto squisitamente tecnico.

- Con nota del 03/04/2020 il Comune di Civitanova Marche ha manifestato la disponibilità a concedere in comodato d'uso la struttura nell'ambito della quale potrà essere realizzato il polo sanitario di che trattasi, fino al venir meno del contesto esigenziale.

- Con nota del 03/04/2020 è stato trasmesso all'ASUR Marche, da parte del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, un layout architettonico di massima del reparto da realizzarsi in tempi brevissimi presso l'immobile denominato Fiera di Civitanova, sito in via S. Costantino, a Civitanova Marche; richiedendo una prima approvazione della concezione distributiva e funzionale espressa nel predetto layout, nonché l'assenso a procedere nella progettualità in argomento.

- Con nota acquisita in data 03/04/2020 l'ASUR Marche in risposta alla richiesta di cui al capoverso precedente, ha evidenziato alcuni approfondimenti necessari per validare tecnicamente la proposta progettuale e ha evidenziato di non poter acquisire direttamente, nei tempi stabiliti, e/o estendere i contratti già in essere, riguardo ai servizi necessari in fase di gestione quali lavanolo, pulizia, ristorazione e manutenzione attrezzature tecnologiche e sanitarie unitamente alla mancata disponibilità di adeguate risorse umane, di difficile reperimento nei tempi stabiliti.

- Con DGR n .415 del 03/04/2020 la Giunta regionale ha deliberato l' *“Attivazione dell'area sanitaria, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del di n. 18 del 17/03/2020, presso i locali della Fiera di Civitanova Marche (MC) di via San Costantino, quale sito da destinare alla realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea necessaria alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.*

- Con la suddetta deliberazione la Giunta ha incaricato il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche e il Dirigente del Servizio Sanità, ognuno per quanto di competenza, all'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 “Premesse”

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, da intendersi anche quale accordo quadro per la disciplina degli interventi da operarsi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

Art. 2 “Oggetto”

1. La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione, la gestione e la rimessa in pristino di una struttura ospedaliera sanitaria, presso l'immobile ubicato in Comune di Civitanova Marche (MC), via San Costantino, denominato Fiera di Civitanova Marche, da destinarsi ad area sanitaria temporanea per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 4 del dl n. 18 del 17/03/2020.
2. Le attività di cui al comma 1 rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza in considerazione della necessità di contenimento dell'epidemia in atto.

Art. 3 “Compiti delle parti”

1. Il Comune di Civitanova Marche concede, con separato contratto, ai sensi dell'articolo 1803 e seguenti del codice civile, in comodato d'uso all'ASUR i locali dell'immobile Fiera in Civitanova Marche (MC) per la durata necessaria al superamento dello stato emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con facoltà di proroga secondo la comune valutazione delle parti.
Al termine della durata del contratto di comodato l'immobile viene retrocesso al Comune di Civitanova Marche nello stato in cui è stato consegnato.
2. Tutte le parti firmatarie stabiliscono che dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il Comune di Civitanova Marche immette la Fondazione, soggetto individuato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 415/2020, nella detenzione dell'immobile affinché la Fondazione stessa provveda con ogni urgenza alla realizzazione della struttura ospedaliera, con oneri e responsabilità ad esclusivo carico della Fondazione medesima.
Le parti convengono altresì che il contratto di comodato non preveda oneri di qualsivoglia natura a carico della Fondazione C.I.S.O.M..
3. La Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, in conformità all'offerta presentata in data 02/04/2020:
 - a) presenta al Comune la dichiarazione di inizio attività ai fini dell'avvio delle attività realizzative oggetto di convenzione;
 - b) provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie, allo svolgimento a proprie cure e spese di tutte le attività relative alla realizzazione dell'area sanitaria temporanea, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del dl n. 18/2020 ed in applicazione del regime giuridico derogatorio vigente, secondo le specifiche tecniche indicate dall'ASUR e condivise con la Fondazione medesima, ivi comprese la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e le attività di collaudo; le attività sono svolte utilizzando le risorse finanziarie e strumentali rivenienti da eventuali liberalità di soggetti pubblici e privati;
 - c) consegna, all'esito positivo del collaudo, la struttura realizzata all'ASUR Marche, con contestuale acquisizione da parte di quest'ultima della disponibilità permanente e definitiva, ivi comprese le apparecchiature e gli impianti in dotazione alla struttura stessa forniti dalla Fondazione;

- d) consegna alla Regione Marche la disponibilità piena e permanente dei moduli di degenza, all'esito positivo del collaudo, in relazione alla dismissione definitiva degli stessi moduli da parte della Fondazione.
4. ASUR Marche:
- a) conclude il contratto di comodato d'uso relativo all'immobile ubicato in Comune di Civitanova Marche (MC), via di San Costantino, denominato Fiera di Civitanova Marche con il Comune medesimo, così come previsto al precedente comma 1;
 - b) definisce le specifiche tecniche del lay-out, delle attrezzature e degli impianti necessari all'attivazione della struttura sanitaria temporanea;
 - c) esprime assenso al progetto della struttura sanitaria temporanea, condiviso con la Fondazione CISOM;
 - d) provvede alla gestione dell'area sanitaria temporanea, all'esito positivo del collaudo, acquisendo la disponibilità piena e permanente delle apparecchiature e degli impianti installati dalla Fondazione che ne dismette la titolarità in via definitiva;
 - e) procede alla remissione in pristino dello stato dei luoghi al termine dell'emergenza, per quanto attiene alle attrezzature e agli impianti di sua proprietà, senza alcun onere a carico della Fondazione e del Comune.
5. La Regione Marche:
- a) provvede al coordinamento tecnico di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'area sanitaria temporanea, subentra alla fondazione in caso di necessità per il completamento dei lavori di realizzazione della struttura o il ripristino, fermo restando la facoltà di indicare altro soggetto idoneo;
 - b) acquisisce la disponibilità piena e permanente, tramite il Servizio Protezione Civile, dei moduli di degenza così come realizzati dalla Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta che ne dismette in via definitiva la relativa titolarità;
 - c) procede alla remissione in pristino dello stato dei luoghi al termine dell'emergenza, per quanto attiene ai moduli di degenza di sua proprietà, senza alcun onere a carico della Fondazione e del Comune.
6. La Regione Marche, il Comune di Civitanova Marche, ASUR danno atto che le disposizioni della presente convenzione quadro sono suscettibili di essere attuate mediante specifici accordi contrattuali.

Art. 4

“Durata”

1. La presente Convenzione ha effetto
- a) per quanto riguarda la Fondazione CISOM dalla data di stipula fino alla dismissione, prevista all'art. 3, della disponibilità delle apparecchiature e degli impianti;
 - b) per quanto riguarda le altre parti dalla data di stipula fino alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi di cui al precedente art. 3.

Art. 5

“Referenti di Convenzione - Comunicazioni

1. Referenti per l'attuazione della presente Convenzione sono:
- a) per la Regione Marche l'arch. Nardo Goffi;
 - b) per la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta il dott. Giovanni Strazzullo;
 - c) per l'ASUR Marche la dott.ssa Nadia Storti;
 - d) per il Comune di Civitanova Marche l'arch. Paolo Strappato
2. Ogni comunicazione ufficiale deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6
“Controversie”

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente Convenzione.

ART. 7

“Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento in materia di privacy”

1. In relazione a quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), le parti stipulanti dichiarano che sono state comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e le modalità per l’esercizio dei propri diritti spettanti in virtù del capo III del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).
2. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Le parti tratteranno i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. La trasmissione dei dati delle parti avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
5. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
6. Le parti dovranno garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, li 10/04/2020